



-9023/16

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Oggetto

[Redacted]

R.G.N. 9148/2010

Cron. 9023

Rep. C.I.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. SALVATORE SALVAGO - Presidente - Ud. 22/03/2016
- Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA - Consigliere - PU
- Dott. PIETRO CAMPANILE - Consigliere -
- Dott. MARIA GIOVANNA C. SAMBITO - Rel. Consigliere -
- Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 9148-2010 proposto da:

[Redacted] S.R.L. (p.i. 01730100409), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE 18, presso lo [Redacted], rappresentata e difesa dall'avvocato ELISA BROCCHI, giusta procura in calce al ricorso;

2016

617

- ricorrente -

contro

[Redacted]

- intimati -

avverso il provvedimento del TRIBUNALE di TERAMO,
depositato il 03/02/2009 n° 865/07 -

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 22/03/2016 dal Consigliere Dott. MARIA
GIOVANNA C. SAMBITO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IGNAZIO PATRONE che ha concluso per
l'inammissibilità, in subordine rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ordinanza del 3.2.2009, il Tribunale di Teramo accoglieva in parte l'opposizione proposta dalla S.r.l. [redacted] avverso il decreto, con il quale il GI della sezione distaccata di Atri aveva liquidato il compenso spettante all'Ing. [redacted], nominato CTU nel giudizio proposto dalla Società nei confronti del Comune di Penna Sant'Andrea. L'adito giudice riteneva, per quanto interessa, che: a) il decreto di liquidazione era motivato in relazione alle voci indicate dall'Ausiliario nella nota spese, contenente il conteggio dell'onorario a scaglioni e l'indicazione delle distinte percentuali; b) la voce di tariffa applicata era corretta, in relazione ai quesiti posti al Consulente, che esorbitavano dai limiti della verifica della contabilità dei lavori appaltati; c) al compenso, da rapportarsi al valore dell'appalto e non a quello della domanda, andava applicata la maggiorazione massima stabilita dall'art. 52 del dPR n. 115 del 2002, non essendo il ritardo nel deposito inidoneo a pregiudicare il valore dell'opera peritale.

Avverso detta ordinanza, la S.r.l. Technoimpianti ha proposto ricorso per cassazione ex art 111 Cost. sulla base di quattro motivi; gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo, la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 168 del dPR n. 115 del 2002, per il difetto di motivazione del provvedimento di liquidazione dei compensi. Il Tribunale,

sostiene la ricorrente, ha rigettato il corrispondente motivo d'opposizione, ritenendo erroneamente integrata la motivazione *per relationem*, quando, invece, tra la nota spese e la liquidazione contenuta nel decreto non sussiste corrispondenza.

2. Col secondo motivo, si denuncia la "violazione degli artt. 50, 51, 56 e 275 del dPR n. 115 del 2002, violazione erronea applicazione dell'art. 2 e violazione dell'art 12 delle tabelle di cui al DPR 27 luglio 1988 n. 352 adeguate con il DM 30 maggio 2002". La ricorrente, che riproduce i quesiti conferiti al CTU e sottolinea che quelli dal 5° al 14° sono stati richiesti dal Comune, afferma che del tutto erroneamente il Tribunale ha ricondotto la consulenza all'art. 2 della Tabella, trattandosi non di consulenza in materia contabile, ma d'indagine esclusivamente documentale.

3. Col terzo mezzo, si lamenta la violazione dell'art. 52, co 1 e 2, del dPR n. 115 del 2002, oltre che vizio di motivazione, per avere il Tribunale raddoppiato l'importo calcolato a percentuale, applicando l'aumento massimo previsto, senza motivare sul pregio dell'opera, e senza applicare la riduzione del quarto degli onorari, in considerazione al ritardo col quale la relazione è stata depositata.

4. I primi due motivi, che vanno congiuntamente esaminati, sono in parte inammissibili ed in parte infondati. 5. Occorre rilevare, che l'oggetto del presente ricorso non è il decreto di liquidazione (in tesi non motivato), ma l'ordinanza che ha deciso sull'opposizione proposta avverso lo stesso, ordinanza che, in

virtù dell'effetto devolutivo connesso alle censure dell'odierna ricorrente, si è sostituita al primo, determinando il dovuto, con motivazione del tutto congrua. 5. Se, a tale stregua, gli argomenti volti a censurare il vizio di motivazione del decreto di liquidazione sono inammissibili, va rilevato che la sussunzione dei quesiti posti all'Ausiliario e trascritti in seno al ricorso, quali interpretati nell'ordinanza impugnata, nell'ambito dell'art. 2 della Tabella, è corretta disputandosi in materia contabile ("esistenza ed entità di ritardi nella contabilizzazione e nel pagamento dei lavori, con determinazione nell'ipotesi affermativa, dell'importo degli interessi legali e moratori" cfr. pag. 5 dell'ordinanza), a nulla rilevando che la necessità della relativa indagine sia sorta in seguito a richieste del Comune, deduzione, peraltro, non autosufficiente, a fronte del fatto che il Tribunale ha affermato il contrario.

6. Il terzo motivo va, invece, accolto sotto entrambi i profili dedotti, tenuto conto che il raddoppio degli onorari non è stato dal giudice dell'opposizione in alcun modo motivato, in riferimento ai presupposti -prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà- che ne consentono l'applicazione ex art. 52, co 1, del DPR n. 115 del 2002, e che, in ipotesi di ritardo, pacificamente ricorrente nella specie, gli onorari a percentuale devono essere ridotti di un quarto, ai sensi dell'art. 52, co 2, del DPR n. 115 del 2002, nel testo vigente *ratione temporis*.

7. Il quarto motivo, con cui si invoca la ripartizione delle spese di consulenza, in riferimento agli artt. 91 e 92 cpc, è inammissibile, trattandosi, nella specie, di provvedimento di anticipazione (per essere il procedimento in corso alla data del provvedimento impugnato) e dovendo il relativo onere esser regolato in sede di liquidazione delle spese di lite.

8. Il giudice del rinvio liquiderà, anche, le spese del presente giudizio di legittimità.

PQM


La Corte accoglie il terzo motivo rigetta il primo ed il secondo, inammissibile il quarto, cassa e rinvia al Tribunale di Teramo, in diversa composizione, anche, per la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 22 marzo 2016.

Il Consigliere estensore



Il Presidente



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Franca Calderola

Depositato in Cancelleria

il 5 MAG 2016

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Franca Calderola